



IPOSTESI CCNI MOBILITÀ ANNUALE 2025-28

SCHEDE SINTETICHE
a cura di Antonietta Toraldo
Responsabile nazionale del
Dipartimento consulenza della Gilda degli Insegnanti

Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie

- ❖ Ogni anno il personale della scuola ha la possibilità di partecipare alla mobilità annuale, chiedendo di essere utilizzato o assegnato per un anno scolastico in una scuola diversa da quella di titolarità anche in una provincia diversa. La mobilità annuale prevede due possibilità: l'utilizzazione e l'assegnazione provvisoria che richiedono determinati requisiti per la partecipazione.

Utilizzazione:

- ❖ movimento riservato prevalentemente al personale in esubero o soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata.

Assegnazione provvisoria:

- ❖ movimento riservato a coloro che hanno necessità di ricongiungimento , cura ed assistenza.

Contratto triennale 2025-28

art. 1 commi 13 e 14

personale docente vincolato

❖ Art. 1 comma 13

Docenti assunti a tempo indeterminato soggetti al vincolo triennale (articolo 13 comma 5 decreto legislativo 59/2017 e articolo 399 comma 3 decreto legislativo 297/1994)

Tali docenti possono, comunque, presentare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzo nell'ambito della Provincia di titolarità e qualora rientrino nelle deroghe anche in provincia diversa.

❖ Art. 1 Comma 14

Docenti assunti su sostegno da GPS nell'anno scolastico 2024/25 con contratto a tempo determinato.

Tali docenti, qualora rientrino in una delle deroghe previste, possono presentare domande di utilizzazione o assegnazione provvisoria sia nella Provincia di appartenenza che in Provincia diversa, **con riserva di verifica del superamento del periodo di prova da parte dell'Ambito Territoriale**. In caso di soprannumerarietà rispetto al posto su cui esercitano il diritto alla conferma in ruolo i docenti parteciperanno alle utilizzazioni.

Art. 1 commi 15 e 16 CCNI personale docente vincolato

❖ Art. 1 Comma 15

Docenti vincitori della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, D.L.73/2021 (posto comune e sostegno da GPS), oppure della procedura di cui all'articolo 5 ter del D.L. 228/2021 (GPS sostegno), oppure della procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9 bis del D.L. 73/2021 (posto comune) assunti a tempo determinato nell' a.s. 2024/25.

Tali docenti possono presentare domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia di appartenenza e qualora rientrino nelle deroghe anche per altra provincia **con riserva di successiva verifica del superamento del periodo di formazione e prova da parte del competente Ufficio territoriale**. I docenti assunti su posto di sostegno, se dichiarati soprannumerari rispetto al posto su cui esercitano diritto sulla conferma in ruolo, partecipano alle utilizzazioni.

❖ Art. 1 Comma 16

Docenti non abilitati vincitori del concorso PNRR1 assunti a tempo determinato nell'a.s.2024/25 

Tali docenti possono presentare domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia di appartenenza e qualora rientrino nelle deroghe anche per altra provincia. A tal fine dovranno comunicare, all'Ambito Territoriale di appartenenza e a quello di destinazione se non coincidenti, il conseguimento della relativa **abilitazione** tramite PEC entro il **10 agosto 2025**.

Art. 1 Commi 19 e 20

❖ Art. 1 Comma 19

Docenti assunti con decorrenza giuridica in attesa di quella economica.

Tali docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e qualora rientrino nelle deroghe anche per altra provincia.

❖ Art. 1 Comma 20

Docenti assunti da concorso straordinario scuola secondaria (D.D. 510/2020) con decorrenza giuridica dall'a.s.2020/21 su posto di sostegno senza abilitazione per la classe di concorso.

Tali docenti, censiti al sistema con i codici ADML, ADSL, BDSD, qualora abbiano assolto l'obbligo di permanenza quinquennale e conseguito l'abilitazione su classe di concorso, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria da posto sostegno a posto comune.

Deroghe art. 1 commi 17 e 18 CCNI

Le deroghe valgono per docenti che rientrano nelle seguenti situazioni:

- ❖ Genitori di figlio di età inferiore a **16 anni**  che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità annuale . Nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro **sedici anni** dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età ;
- ❖ coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- ❖ coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001 *
- ❖ coniuge o figlio di persona affetta da patologie di cui al D.L. 118/1971 art. 2, commi 2 e 3, (invalidità superiore 1/3);*
- ❖ figli di genitore ultrasessantacinquenne ossia che compia sessantacinque anni tra il 01/01 e il 31/12 dell'anno in cui si presenta l'istanza.
- ❖ Coniuge/unito civilmente con militari o equiparati (art. 1 comma 18) 

Tale personale deve presentare una dichiarazione personale e la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante(a titolo esemplificativo, certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità);

*Si legga il testo degli articoli citati nelle slide successive.

Articoli 21 e 33 legge 104

❖ **Art. 21** : la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

❖ **Art. 33 comma 3**: il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1 comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità.

❖ **Art. 33 comma 5**: Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

❖ **Art. 33 comma 6**: La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità.

Art. 42 D.L.vo 151/2001

Coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1. coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2. padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3. uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4. uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5. parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

Legge 30 marzo 1971, n.118 art.2, commi 2 e 3

Si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito **una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo** o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti **ultrasessantacinquenni** che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.

Calcolo del triennio di permanenza nella scuola di titolarità per i docenti vincolati

Ai fini del calcolo del triennio di permanenza previsto sono validi:

- ❖ gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria nei casi consentiti dalla contrattazione collettiva nazionale integrativa di riferimento;
- ❖ gli anni di supplenza conferita ai sensi dell'art. 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024 successivamente al superamento del periodo di formazione e prova;
- ❖ l'anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
- ❖ l'anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti non abilitati assunti a tempo indeterminato dopo il conseguimento dell'abilitazione;
- ❖ gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
- ❖ l'anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.

Riepilogo scadenze

- ❖ Docenti infanzia , primaria, secondaria di 1° e 2° grado
dall' **14 al 25 luglio 2025** (on line tramite IOL).

Ricordiamo che su Istanze On Line si accede mediante le credenziali Spid o CIE.

- ❖ docenti vincolati con deroga dal **14 al 25 luglio 2025**
(cartacea da presentare tramite PEC);

- ❖ Personale educativo dal **14 al 25 luglio 2025**
(cartacea da presentare tramite PEC)

- ❖ Personale ATA dal **14 al 25 luglio 2025** (cartacea da
presentare tramite PEC)

- ❖ Docenti di religione cattolica dal **14 al 25 luglio 2024** (cartacea da
presentare tramite PEC)

Docenti destinatari delle Utilizzazioni

art. 2 comma 1

- ❖ Docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo **senza sede definitiva o in esubero sulla provincia**;
- ❖ Docenti dichiarati **soprannumerari** sull'organico della scuola di titolarità;
- ❖ Docenti **trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata oppure d'ufficio negli 11 anni** scolastici precedenti (dall'a.s. 2015/16 e successivi) e che abbiano richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento nell'istituzione/comune di precedente titolarità;
- ❖ Docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.I. mobilità, che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità;
- ❖ Docenti **appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza**, anche se privi del titolo di specializzazione (in questo caso fermo restando l'accantonamento dei posti per i supplenti con il titolo), nella provincia e nei limiti dell'esubero.
- ❖ Docenti titolari su insegnamento curriculare **in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell'ambito dello stesso ordine di scuola**.
- ❖ Docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le **istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex corsi serali)**.

Docenti destinatari delle Utilizzazioni

art. 2 comma 1

- ❖ Docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del **titolo per l'insegnamento della lingua inglese, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua inglese**, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili.
- ❖ Docenti in possesso dei requisiti di cui al DM 8/2011 che chiedono di essere utilizzati nella scuola primaria per la diffusione della **cultura e pratica musicale**.
- ❖ **ITP transitati dagli enti locali** che chiedono di essere utilizzati sui posti disponibili, con riguardo alle abilitazioni possedute, ai titoli di studio, alla specializzazione su sostegno conseguito anche a seguito del corso di riconversione.
- ❖ **ITP in esubero che possono essere utilizzati su classi di concorso appartenenti alla tabella A e B del DPR 19/16** per le quali hanno il titolo e anche nei posti disponibili degli **Uffici Tecnici** costituiti negli istituti tecnici e professionali in attuazione dei nuovi regolamenti.
- ❖ **Insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186**, compresi coloro che sono incorsi nel provvedimento di revoca dell'idoneità.

Preferenze esprimibili per le utilizzazioni

- ❖ I criteri di scelta delle preferenze per presentare la domanda di utilizzazione sono simili a quanto previsto per la mobilità ordinaria, quindi anche con possibilità di richiedere **codici sintetici per comune, distretto e provincia**.
- ❖ I docenti trasferiti come soprannumerari che chiedono il rientro nella scuola di precedente titolarità devono inserire **come prima preferenza tale scuola**. Dopo l'espressione di tale preferenza è possibile indicare, in subordine, le **scuole del comune (o del distretto sub-comunale)** che comprende la scuola di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore. Successivamente possono essere indicate eventuali ulteriori preferenze relative a scuole di altri comuni.
- ❖ **N.B. L'indicazione dell'intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria** (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) solo in caso si vogliano esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. La **mancata indicazione** della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità **annulla le preferenze puntuali e/o sintetiche relative ad altri comuni**.

Docenti destinatari delle assegnazioni provvisorie (art. 7)

- ❖ Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente all'inizio dell'anno scolastico 2025/26.
- ❖ Tutti i docenti che sono in possesso dei requisiti di ricongiungimento e di cura possono produrre domanda di assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale **a prescindere dagli esiti della mobilità.**
- ❖ L'assegnazione provvisoria non può essere richiesta all'interno del comune di titolarità, **salvo nei casi di comuni con più distretti sub comunali.** 

Requisiti per chiedere l'Assegnazione Provvisoria (art. 7 comma 1)

- ❖ Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ❖ Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, ivi compresi parenti e affini, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ❖ Ricongiungimento per l'assistenza a soggetto con disabilità in situazione di gravità di cui all'art.33, commi 3, 5 e 7 della Legge 104/1992, **anche se non convivente**, a condizione che il lavoratore abbia prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda dei giorni di permesso retribuito mensile ovvero del congedo straordinario; 
- ❖ Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ❖ Ricongiungimento al genitore (non è necessaria la convivenza).

Preferenze esprimibili per le assegnazioni provvisorie (art. 7 comma 3)

- ❖ L'assegnazione provvisoria può essere richiesta indicando fino a **20 preferenze per i docenti dell'infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria.**
- ❖ Le preferenze possono essere del seguente tipo:
 - ❖ **scuole**
 - ❖ **comuni**
 - ❖ **distretti**
 - ❖ **provincia (solo nel caso di assegnazione interprovinciale).**
- ❖ **N.B.** Nella domanda di assegnazione provvisoria è **obbligatorio indicare la preferenza del codice comune (o distretto sub-comunale) di ricongiungimento, prima di preferenze per altro comune o altro distretto subcomunale.** La mancata espressione della preferenza del comune di ricongiungimento(o distretto subcomunale) non annulla la domanda, ma la stessa sarà considerata solamente per le preferenze espresse per il comune(o distretto sub comunale) di ricongiungimento.
- ❖ L'indicazione del comune di ricongiungimento (o distretto sub-comunale) è obbligatoria **anche in caso di comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica**, qualora si intenda esprimere preferenze per altro comune.

Docenti di educazione motoria nella primaria

art.7 bis

I docenti titolari di educazione motoria nella scuola primaria partecipano alle operazioni di mobilità annuale con le stesse regole previste per tutti gli altri docenti.

Movimenti da posto comune della scuola primaria a posti per l'insegnamento educazione motoria e viceversa

Queste operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria sono equiparate alle operazioni su altra classe di concorso.

Movimenti verso i posti di educazione motoria nella primaria da altro grado

Le operazioni verso i posti di educazione motoria nella scuola primaria sono consentite nei confronti dei docenti titolari su altro posto/classe di concorso in possesso della **specificabile abilitazione conseguita a seguito del superamento del concorso ordinario.**

Movimenti dei titolari su posti di educazione motoria nella primaria verso altri posti

I docenti titolari sui posti di educazione motoria possono partecipare alle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria verso altre tipologie di posto/classe di concorso per le quali sono in possesso della **specificabile abilitazione.**

Precedenze Assegnazioni Provvisorie ed Utilizzazioni art. 8 CCNI

- ❖ Rispetto allo scorso anno c'è stata l'introduzione di una nuova precedenza si tratta della **m-bis che riguarda fratelli e sorelle non conviventi del soggetto con disabilità grave, qualora entrambi i genitori siano impossibilitati all'assistenza del figlio perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i 65 anni di età, la precedenza viene riconosciuta al fratello/alla sorella non convivente. L'impossibilità dei genitori a provvedere all'assistenza deve essere motivata nelle forme previste (dichiarazione personale ovvero certificazione medica).** NEW
- ❖ La precedenza per le lavoratrici madri e i lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età fino ai 6 anni e, limitatamente ai trasferimenti interprovinciali, superiore ai 6 e fino ai **16 anni** NEW (aumentata l'età rispetto al contratto precedente che prevedeva max 12 anni) precede l'assistenza al parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado) con handicap grave.
- ❖ **N.B.** Per usufruire delle precedenze occorre indicare come prima preferenza il codice del comune/distretto sub-comunale (di residenza, di cura, di assistenza) oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
- ❖ È obbligatorio indicare la preferenza sintetica del comune/distretto subcomunale (di residenza, di cura, di assistenza) prima di esprimere preferenze di scuole ubicate in altri comuni. La mancata indicazione del comune o del distretto subcomunale non annulla la domanda, ma la stessa viene esaminata senza tener conto della precedenza.

Precedenze Assegnazioni provvisorie ed Utilizzazioni art. 8 CCNI

Il personale di cui alla **precedenza IV** lettere

- ❖ i) – assistenza al genitore
- ❖ m-bis) – assistenza a fratelli e sorelle non conviventi
- ❖ n) – assistenza a parente o affine entro il II/III grado

ha diritto alla precedenza a condizione che abbia prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell'a.s. in cui si presenta la domanda dei giorni di permesso retribuito per assistenza ovvero del congedo straordinario.

- ❖ Tutto il personale di cui alla **precedenza IV** deve documentare la situazione legittimante il diritto a beneficiare della precedenza, secondo le indicazioni contenute all'art.4 della O.M.n.36. Al personale di cui alle lettere

- ❖ g) – assistenza al figlio
- ❖ h) – assistenza al coniuge
- ❖ i) – assistenza al genitore
- ❖ m-bis) – assistenza a fratelli e sorelle non conviventi
- ❖ n) – assistenza a parente o affine entro il II/III grado

la precedenza è riconosciuta anche qualora sia “rivedibile” purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale e la durata del riconoscimento travalichi l'inizio dell'anno scolastico per il quale si dispone il movimento.

Sostegno docenti non specializzati (art. 7 comma 14)

- I docenti privi del titolo di specializzazione, ma che stiano per concludere il percorso di specializzazione su sostegno o in subordine abbiano prestato almeno un anno di servizio su posto di sostegno, possono produrre domanda di assegnazione interprovinciale.
- L'assegnazione suddetta è disposta in subordine a quella del personale provvisto del prescritto titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti specializzati presenti nelle GAE, nelle GPS e nelle GI.

Documentazione da allegare

- ❖ All'istanza di **assegnazione provvisoria (art.1 comma 8)** devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni vale quanto stabilito dall'art. 4 dell'O.M. n. 36 anche con riferimento ai casi di ricongiungimento al convivente.
- ❖ In altre parole bisogna allegare i documenti attestanti i motivi per cui si avanza la richiesta, le eventuali precedenze e le dichiarazioni sostitutive delle certificazioni.
- ❖ Il comune di residenza degli assistiti, dei figli minori di sedici anni o del genitore ultrasessantacinquenne può essere indicato a condizione che essi vi risiedano effettivamente **con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi** rispetto al termine finale stabilito per la presentazione delle domande. La residenza deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Nel caso dei **figli nati nei tre mesi antecedenti il termine finale stabilito per la presentazione delle domande si prescinde dalla suddetta dichiarazione sull'iscrizione anagrafica.** 

Documentazione da allegare

- ❖ All'istanza di **utilizzazione (art 1 comma 6)** non va allegata alcuna documentazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio, in quanto la valutazione dei titoli è effettuata dalla scuola di servizio. Nel caso in cui l'istituto di titolarità non coincida con l'istituto di servizio, sarà competenza di quest'ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall'istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza.
- ❖ Ai fini del riconoscimento delle **precedenze**, invece, **è necessario presentare** le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, oltre alle eventuali certificazioni mediche.
- ❖ I docenti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 17 dell'ipotesi di CCNI devono presentare l' **Allegato G** per le deroghe, nonché, nei casi di cui alle lettere b), c) e d), allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità).
- ❖ I docenti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 18 dell'ipotesi di CCNI devono presentare l'**Allegato I** (Dichiarazione coniuge di militare).
- ❖ I docenti di sostegno di cui al DD 510/2020 devono presentare l'**Allegato L** in cui dichiarano il conseguimento dell'abilitazione.